



Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d'opera con esperti esterni ai sensi dell'art. 40 del decreto n. 44/2001

- **VISTI** gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275/99 "Regolamento in Materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche" (curricoli e ampliamento offerta formativa);
- **VISTO** l'art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- **VISTO** in particolare l'art. 33, comma 2°, del Decreto Interministeriale n° 44/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- **VISTA** la delibera del C.I. di cui all'art. 34 comma 1° del D.I. 1/02/2001 n. 44, per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti, forniture e contratti di prestazioni d'opera;
- **VISTO** il D.L.vo n.165/2001- artt. 7 e 36 e 53 (incompatibilità, cumulo di impieghi e carichi);
- **VISTA** la Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008)
- **VISTA** la circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A)
- **VISTO** il D.L. n.112/2008 – art.46 - convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente qualificata; preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione).
- **VISTO** il Programma Operativo Nazionale PON 2014-2020

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del D.I. n. 44/2001*, le procedure ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze educative e didattiche deliberate nel PTOF.

* Art. 40 - (Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa)

1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.



Art. 2 – Procedura per la stipula dei contratti con esperti

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.I. n. 44 del 1/2/2001*, soltanto per le prestazioni e per le attività che **non possono** essere assegnate al personale dipendente per l'assenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità, o coincidenza di altri impegni di lavoro.

* Art. 32 (Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)

4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

2. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente verifica la disponibilità del personale interno in sede di collegio docenti o con un'altra forma di comunicazione a collaborare ai progetti del PTOF.

3. Qualora non esistano professionalità interne, il Dirigente Scolastico ricorre ad esperti esterni; il referente di progetto e/o la F.S. preposta stabilisce le necessità culturali e/o disponibili e professionali per l'attività o l'insegnamento proposti, individuando così requisiti, titoli nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che gli esperti stessi devono possedere.

Ai sensi della normativa vigente, i contraenti devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4. Per l'individuazione dell'avente titolo il Dirigente Scolastico terrà conto della spesa prevista e della tipologia d'intervento richiesto per procedere all'affidamento dell'incarico attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.lvo 50/16, se non diversamente disposto dal MIUR.

5. Sono comunque, oggetto di procedura semplificata (come da Circolare n. 2/2008), e non si procede all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né si ottempera agli obblighi di pubblicità, gli incarichi rientranti tra le collaborazioni **meramente occasionali**, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese. Lo stesso vale per gli incarichi con compensi la cui previsione di spesa sia inferiore al limite fissato dal Consiglio di Istituto. I contraenti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa delle candidature effettuata sulla base dei titoli indicati nel bando di selezione. L'aggiudicazione ha luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico in un particolare progetto.

6. Per i restanti casi si procede a selezione comparativa di candidati *con avviso pubblico per il reperimento di esperti tramite licitazione privata*. Il Dirigente Scolastico pubblicherà all'Albo e sul sito web dell'Istituto specifico avviso nel quale siano esplicitati: modalità e termini per la presentazione delle domande; oggetto della prestazione; durata del contratto; corrispettivo proposto e criteri di valutazione delle candidature che terranno conto dei seguenti indicatori:

- titoli culturali
- precedenti esperienze nell'istituto valutate positivamente esperienze professionali
- qualità e pertinenza della qualificazione documentata rispetto agli obiettivi del servizio richiesto
- Minor/accettabile onere economico a carico dell'istituto

Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare un'apposita commissione, composta da docenti, cui affidare compiti d'istruzione della procedura e scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

Il Dirigente affiderà l'incarico al candidato esperto che raggiunge la maggiore % rispetto agli indicatori utilizzati.

Anche in questo caso, ai sensi della normativa vigente, i candidati devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione.



Art. 3 – Determinazione del compenso agli esperti esterni

1. Limitatamente al finanziamento delle attività da svolgersi mediante utilizzo di personale, **erogato con fondi FSE/FESR per i Piani Operativi Nazionali 2014 2020**, fanno fede le tabelle di pagamento di cui ai relativi bandi PON/POR.
2. In caso di finanziamenti a carico dell'istituzione scolastica (FIS), agli esperti provenienti dal comparto scuola (interni e/o esterni*) il compenso per attività di docenza agli studenti è determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell'incarico secondo seguente tabella:

Tipologia	Importo orario lordo dipendente
Ore aggiuntive di insegnamento	€ 35,00
Ore aggiuntive non di insegnamento	€ 17,50

1. I compensi lordi orari massimi per le prestazioni previste dai contratti, in caso di attività didattiche o di azioni formative rivolte al personale, sono determinati nelle misure seguenti, ai sensi del Decreto Interministeriale 326 Del 12/10/1995:

Tipologia	Importo
Direzione, organizzazione	Fino ad un massimo di € 41,32 giornalieri
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	Fino ad un massimo di € 41,32 orari
	Fino ad un massimo di € 51,65 orarie per docenti universitari
Docenza	Fino ad un massimo di € 41,32 orarie
	Fino ad un massimo di € 51,65 orarie per docenti universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro	Fino ad un massimo di € 25,82 orari

* Per personale interno si intende il personale che lavora alle dipendenze dell'Istituto Scolastico che conferisce l'incarico. Per personale esterno si intende il personale in servizio presso altri Istituti scolastici o soggetti esterni al comparto scuola, lavoratori autonomi o dipendenti.

Art. 4 – Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.
2. Nel contratto devono essere specificati:
 - l'oggetto della prestazione;
 - i termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuto, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
 - le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - la precisazione che il corrispettivo economico viene liquidato nei termini delle prestazioni effettivamente documentate al termine delle attività didattiche
 - le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale art. 2227 del C.C.
3. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico, qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
4. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.

Art. 5 – Limiti alla stipula del contratto con collaboratori esterni

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.I. n. 44 dell'1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
 - che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;



- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 6 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.